

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 4 risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziare, i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2016

*Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2752

16A08265

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 17 novembre 2016.

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. (Ordinanza n. 4).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), e comma 5, lettera d), 3, 5, 6, 8 e 33;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio - abitativo nonché a parte del sistema produttivo dei comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilità compiute da personale tecnico, il quale ha operato sotto il coordinamento della Dicomac ed ha compilato schede AeDES, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, con esiti differenziati dalla lettera A alla lettera F;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che pertanto si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell'agibilità;

Considerato altresì che, per gli ulteriori danni causati dai successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, tenuto conto delle difficoltà di ottenere celermente la predisposizione di nuove schede AeDES ovvero l'aggiornamento di quelle precedentemente compilate, nonché dell'ampliamento del novero dei comuni interessati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, è stata prevista dall'art. 9 del medesimo decreto l'effettuazione di procedure speditive da disciplinare con apposite ordinanze di protezione civile, sulla base delle quali gli immobili con danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili;



Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, che ha disciplinato un'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato da compiersi utilizzando una scheda FAST (Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto), con l'obiettivo di selezionare gli edifici agibili distinguendoli da quelli non utilizzabili nell'immediato;

Ritenuto quindi di dover individuare, quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o per la ripresa delle attività economiche danneggiate, la immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle predette schede AeDES, ovvero dichiarate non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto che gli interventi di «riparazione o intervento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione, e che conseguentemente il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare le modalità di presentazione della documentazione al fine di consentire il ripristino immediato della agibilità degli edifici che hanno subito danni lievi secondo le schede AeDES, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, attraverso interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale, salve le successive richieste di contributi da presentare secondo la disciplina di dettaglio che sarà dettata con ulteriore ordinanza;

Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero non utilizzabili, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili anche perché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate;

Sentito il Ministero dell'interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potrà essere utilizzato anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

Sentita nelle sedute del 26 ottobre e del 14 novembre 2016 la cabina di coordinamento della ricostruzione;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente.

2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere l'accesso ai contributi di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo decreto, secondo le modalità e le procedure stabilite con successiva ordinanza.

3. Agli effetti della presente ordinanza:

a) per «edificio» si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;


b) per «unità immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;

c) per «attività produttive» si intendono quelle definite all'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

d) per «danni lievi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza;

e) per «riparazione con rafforzamento locale» si intendono gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

4. La comunicazione di cui all'art. 2 può essere presentata purché all'interno di un edificio sia presente almeno una unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non



utilizzabilità come specificato al comma 1. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede all'ufficio speciale per la ricostruzione la riclassificazione univoca dell'edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l'ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per l'eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all'edificio un'unica classificazione.

Art. 2.

Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori

1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.

2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a) gli estremi e la categoria catastali;
- b) la superficie complessiva;
- c) la destinazione d'uso;
- d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- f) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato.

3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:

- a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all'indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesima@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo di residenza dell'operatore od ove l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione.

5. Alla comunicazione devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge e in particolare dell'art. 8:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008;

iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali;

v. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all'approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge;

vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici;



d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4;

f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;

g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

6. Qualora il richiedente, in relazione a edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito indicato come E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma 4, lettera a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art. 1 della presente ordinanza, l'ufficio speciale per la ricostruzione, all'esito delle verifiche di propria competenza, trasmette la relativa documentazione al comune per l'eventuale adozione di nuova ordinanza, da cui risulti la corretta classificazione e che abiliti l'avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza.

7. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3.

Avvio dei lavori

1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all'art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio.

2. I lavori oggetto dell'immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.

3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto-legge, resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.

Art. 4.

Documentazione integrativa e domanda di contributo

1. Nel termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l'ufficio che ha ricevuto la comunicazione di cui all'art. 2 la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito del progetto strutturale o per l'autorizzazione sismica. L'ufficio speciale informa del detto deposito il comune territorialmente competente.

2. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2 è presentata nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo decreto-legge.

Art. 5.

Conclusione dei lavori

1. I lavori di cui all'art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di due mesi.

2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi del comma 1, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.

Art. 6.


Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale

1. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all'art. 1, in modo da consentire a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..

Roma, 17 novembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 3024

ALLEGATO I

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE

Danno lieve per edifici in muratura.

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;

lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;

evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;

presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;

distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;

pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull'altezza di un piano o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

Danno lieve per edifici in cemento armato.

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione $\geq 30\%$ delle tamponature, ad un qualsiasi livello;

presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione $\geq 20\%$ ad un qualsiasi livello;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;

lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione $\leq 10\%$ degli elementi di un piano;

lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione $\leq 10\%$ degli elementi di un piano;

evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;

lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

Danno lieve per edifici a struttura mista.

Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva.

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale.

16A08275



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016.

Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui agli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, e 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 31).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s) e 216-ter, comma 1;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, gli articoli da 119 a 135, 209 e 214;

Viste le linee guida EIOPA in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del SCRnCAT)

Titolo II - Individuazione degli eventi catastrofici

Art. 5 (Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofici)

Art. 6 (Specificazione di eventi catastrofici singoli o di eventi catastrofici cumulativi)

Art. 7 (Individuazione degli eventi catastrofici del SCRnatCAT per le regioni dello Spazio economico europeo (SEE))

Art. 8 (Individuazione degli eventi catastrofici del SCRnatCat per le regioni esterne allo SEE)

Art. 9 (Selezione dell'evento catastrofico rilevante)

Art. 10 (Entità dei sinistri nel calcolo del SCRliability)

Titolo III - Disaggregazione della perdita lorda

Art. 11 (Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti)

Art. 12 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE)

Art. 13 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni esterne allo SEE)

Art. 14 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRnproperty in relazione a catastrofi naturali)

Art. 15 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRmmCAT: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile)

Art. 16 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di grave inadempimento)

Art. 17 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di recessione)

Titolo IV - Applicazione della riassicurazione passiva

Art. 18 (Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal regolamento)

Art. 19 (Applicabilità delle coperture riassicurative passive)

Art. 20 (Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa)

Art. 21 (Premi di reintegro)

Art. 22 (Ordine di applicazione delle coperture riassicurative)

Art. 23 (Riassicurazione proporzionale)

Art. 24 (Riassicurazione non proporzionale per rischio)

Art. 25 (Riassicurazione non proporzionale per evento)



Art. 26 (Contratti a carattere non indennitario e rischio di base)

Art. 27 (Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione)

Art. 28 (Trattamento di coperture riassicurative condivise)

Titolo V - Riagggregazione delle perdite nette

Art. 29 (Riagggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnI/CAT)

Art. 30 (Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori)

Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo

Art. 31 (Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo)

Art. 32 (Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali cumulativi)

Art. 33 (Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli)

Titolo VII - Documentazione e convalida

Art. 34 (Documentazione e convalida degli eventi catastrofali)

Art. 35 (Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde)

Art. 36 (Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riagggregazione delle perdite nette)

Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilità civile per il calcolo del SCRmm/CAT

Art. 37 (Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli atti delegati)

Art. 38 (Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile)

Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo

Art. 39 (Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo)

Titolo X - Disposizioni finali

Art. 40 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), e 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

b) «Codice»: il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «perdita lorda»:

i. quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che non dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione;

ii. quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione utilizzando, come input, i risultati di ogni pertinente sottomodulo di rischio da cui il sottomodulo in questione dipende al netto della eventuale attenuazione del rischio applicata;

d) «evento catastrofale cumulativo»: un evento catastrofale che interessa un insieme di polizze, i cui effetti su singole polizze non possono essere facilmente identificati;

e) «evento catastrofale singolo»: un evento catastrofale che interessa una singola polizza o polizze che possono essere specificatamente identificate;

f) «evento catastrofale lordo»: evento catastrofale associato alla perdita lorda dopo la disaggregazione e determinato ad un livello di granularità appropriato per l'applicazione del programma di riassicurazione passiva;

g) «sottomodulo principale»: sottomodulo di rischio del SCRnI/CAT di cui all'art. 119, comma 1 degli atti delegati;



h) «sottomodulo secondario»: sottomodulo di rischio di cui agli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 degli atti delegati, da cui i sottomoduli principali del SCRnCAT dipendono;

i) «premio di reintegro»: premio riassicurativo pagabile all'impresa che esercita la riassicurazione attiva per la ricostituzione della copertura riassicurativa, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente;

l) «costo di reintegro»: costo a carico dell'impresa necessario per la ricostituzione della copertura riassicurativa passiva, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente;

m) «clash cover»: copertura riassicurativa sull'«Eccesso di perdita o di sinistro» (Excess of loss) riguardante due o più rischi a fronte di perdite generate da un medesimo evento catastrofe;

n) «evento catastrofe 1 su 200 anni»: evento catastrofe corrispondente al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 4 del Codice;

o) «componente»: un'unità di calcolo indipendente per cui, a livello di sottomodulo principale o a livelli di granularità inferiori, è possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilità;

p) SCRnCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'art. 119 degli atti delegati;

q) SCRnatCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale di cui all'art. 120 degli atti delegati;

r) SCRnpproperty: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni di cui all'art. 127 degli atti delegati;

s) SCRmmCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane di cui all'art. 128 degli atti delegati;

t) SCRCAtother: requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita di cui all'art. 135 degli atti delegati;

u) SCRwindstorm: requisito patrimoniale per il rischio di tempesta di cui all'art. 121 degli atti delegati;

v) SCRearthquake: requisito patrimoniale per il rischio di terremoto di cui all'art. 122 degli atti delegati;

z) SCRflood: requisito patrimoniale per il rischio di alluvione di cui all'art. 123 degli atti delegati;

aa) SCRhail: requisito patrimoniale per il rischio di grandine di cui all'art. 124 degli atti delegati;

bb) SCRsubsidiences: requisito patrimoniale per il rischio di cedimento di cui all'art. 125 degli atti delegati;

cc) SCRmotor: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli di cui all'art. 129 degli atti delegati;

dd) SCRmarine: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi di cui all'art. 130 degli atti delegati;

ee) SCRaviation: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici di cui all'art. 131 degli atti delegati;

ff) SCRfire: requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all'art. 132 degli atti delegati;

gg) SCRliability: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di cui all'art. 133 degli atti delegati;

hh) SCRcredit: requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione di cui all'art. 134 degli atti delegati;

ii) SCRdefault: il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento di cui all'art. 134 degli atti delegati;

ll) SCRrecession è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione di cui all'art. 134 degli atti delegati;

mm) «effetto di diversificazione»: per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del SCRnCAT, la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità che si genera a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggregazione delle singole componenti di calcolo, come stabilito dagli atti delegati;

nn) «trasferimento parziale di rischio»: collocamento, presso controparti terze, di una parte del rischio concordato con l'intermediario riassicurativo;

oo) «ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4.

Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del SCRnCAT

1. Per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del SCRnCAT che determina il calcolo di una perdita catastrofe lorda, l'impresa, in modo sequenziale:


a) individua l'evento catastrofe che origina la corrispondente perdita lorda in base ai criteri di cui al titolo II del presente regolamento;

b) disaggrega la perdita lorda di cui alla lettera a) per componenti sulla base dei metodi di cui al titolo III del presente regolamento;

c) applica le coperture riassicurative e determina le perdite nette sulla base dei criteri di cui al titolo IV del presente regolamento;

d) riaggrega, le perdite nette di cui alla lettera c) sulla base dei criteri di cui al titolo V del presente regolamento;

e) determina il rispettivo requisito di capitale al netto della riassicurazione.



TITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI
CATASTROFALI

Art. 5.

*Livello di dettaglio richiesto
per l'individuazione degli eventi catastrofici*

1. In ottemperanza agli articoli da 119 a 135 degli atti delegati, l'impresa individua appropriati «eventi catastrofici 1 su 200 anni» con un livello di dettaglio sufficiente per poter applicare le tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 6.

*Specificazione di eventi catastrofici singoli
o di eventi catastrofici cumulativi*

1. L'impresa classifica le perdite del SCRn1CAT, definite a livello di sottomodulo principale o ad un livello di granularità inferiore, come perdite generate da eventi catastrofici cumulativi oppure come perdite generate da eventi catastrofici singoli.

2. Nel caso di perdite generate da eventi catastrofici singoli l'impresa specifica se i suddetti eventi incidono su polizze specifiche conosciute o meno.

3. L'impresa classifica l'evento catastrofico di cui al comma 1 come:

a) evento catastrofico cumulativo, per il calcolo di SCRwindstorm, SCRearthquake, SCRflood, SCRhail e SCRsubsidience;

b) evento catastrofico singolo che incide su una singola polizza, per il calcolo di SCRmotor;

c) evento catastrofico singolo che incide su specifiche polizze conosciute per il calcolo di SCRliability, SCRmarine, SCRaviation e SCRfire.

4. Per il calcolo di SCRcredit l'impresa classifica la perdita ai sensi degli articoli 16 e 17.

5. Per il calcolo di SCRnpproperty l'impresa classifica la perdita ai sensi dall'art. 14.

Art. 7.

*Individuazione degli eventi catastrofici del SCRnatCAT
per le regioni dello Spazio economico europeo (SEE)*

1. Nel caso di perdite lorde del SCRnatCAT imputabili a regioni dello SEE, l'impresa considera eventi singoli o doppi che interessano una o più regioni in conformità alle relative disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati, e non assume a priori che in ogni regione possano verificarsi eventi multipli.

Art. 8.

*Individuazione degli eventi catastrofici del SCRnatCAT
per le regioni esterne allo SEE*

1. Nel caso di perdite lorde del SCRnatCAT imputabili a regioni esterne allo SEE per le quali non è definito il numero dei rispettivi eventi catastrofici cumulativi, l'impresa applica un approccio coerente con quello di cui all'art. 7.

Art. 9.

Selezione dell'evento catastrofico rilevante

1. Quando può essere specificato un numero di «eventi catastrofici 1 su 200 anni», l'impresa individua gli eventi in coerenza con il proprio profilo di rischio e seleziona l'evento che genera la perdita catastrofica massima dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 10.

Entità dei sinistri nel calcolo del SCRliability

1. L'impresa determina l'entità dei singoli sinistri su cui si basa il calcolo della perdita dei fondi propri di base per il calcolo del SCRliability tenendo conto di quanto previsto dall'orientamento 7, paragrafi 1.15 e 1.16 delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.

2. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

TITOLO III

DISAGGREGAZIONE DELLA PERDITA LORDA

Art. 11.

*Metodi per la disaggregazione della perdita lorda
per singole componenti*


1. Quando in corrispondenza di un sottomodulo principale o ad un livello di granularità inferiore del SCRn1CAT non è possibile identificare l'impatto di un evento catastrofico su singole polizze in modo tale che le coperture riassicurative passive possano essere applicate, l'impresa disaggrega la perdita lorda per singole componenti.

2. Per operare la disaggregazione di cui al comma 1, l'impresa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, utilizza uno dei metodi specificati di seguito:

a) metodo «max»: l'impresa assegna la perdita lorda alla componente che contribuisce in misura principale alla sua determinazione, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione;

b) metodo della «ripartizione»: l'impresa ripartisce la perdita lorda nelle componenti rilevanti in proporzione al loro contributo fornito nella determinazione della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione. In alternativa, l'impresa ripartisce la perdita lorda in modo analogo a quanto previsto dall'art. 37, comma 3 degli atti delegati;

c) metodo della «fusione»: l'impresa applica entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) e seleziona il metodo che genera il massimo requisito patrimoniale netto.



Art. 12.

Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE

1. Per disaggregare le perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE, l'impresa utilizza il metodo della «fusione» di cui all'art. 11 per il SCRwindstorm e il SCRflood ed il metodo «max» di cui all'art. 11 per il SCRearthquake e il SCRhail.

2. Per disaggregare le perdite lorde di cui al comma 1 per unità di attività (*business unit*), imprese o aree di attività, l'impresa utilizza il metodo della «ripartizione» di cui all'art. 11.

3. Se i metodi di cui ai commi 1 e 2 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 13.

Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni esterne allo SEE

1. Nel calcolo del SCRnatCAT l'impresa applica metodi coerenti con quelli applicati per disaggregare le perdite lorde per le regioni dello SEE di cui all'art. 12 per disaggregare le perdite lorde per le regioni esterne allo SEE.

2. Se i metodi di cui al comma 1 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 14.

Disaggregazione della perdita lorda del SCRnpproperty in relazione a catastrofi naturali

1. Nel calcolo di SCRnpproperty, l'impresa applica il metodo «max» di cui all'art. 11 per assegnare la perdita lorda ad una regione.

2. Una volta attuata l'assegnazione di cui al comma 1, l'impresa stima l'esposizione al rischio maggiore nell'ambito della regione di cui al comma 1 e il numero di eventi catastrofici da applicare ai contratti sottostanti, come nel caso di eventi catastrofici cumulativi.

3. Se sono identificati due eventi catastrofici cumulativi, l'impresa assume che entrambi gli eventi si verifichino all'interno della stessa regione.

4. Se l'approccio di cui ai commi 1, 2 e 3 non è adeguato al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 15.

Disaggregazione delle perdite lorde del SCRmmCAT: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile

1. L'impresa disaggrega le perdite lorde del SCRmmCAT conformemente ai commi da 2 a 5.

2. Per il calcolo di SCRliability, l'impresa individua le polizze specifiche interessate dall'evento catastrofale lordo a norma dei criteri previsti dal titolo VIII.

3. Per il calcolo di SCRmarine, SCRaviation e SCRfire, l'impresa individua le polizze interessate e conseguentemente quali coperture riassicurative applicare ai sinistri, tenuto anche conto delle coperture riassicurative di tipo «Eccesso di perdita o di sinistro» (*Excess of loss*).

4. Per il calcolo di SCRmotor, l'impresa ipotizza che la perdita lorda derivi da un evento catastrofale singolo.

5. Ai fini del comma 4, l'impresa ipotizza che la perdita lorda si sia verificata nella regione o nell'unità di attività (*business unit*) che genera il massimo contributo al calcolo della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione, o in entrambe.

6. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

Art. 16.

Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di grave inadempimento

1. Per il calcolo di SCRdefault, l'impresa, nel determinare le due massime esposizioni creditizie di cui all'art. 134 degli atti delegati, considera cumulativamente le esposizioni verso entità appartenenti ad un medesimo gruppo.

Art. 17.

Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di recessione

1. Nell'ambito del calcolo di SCRrecession, per disaggregare la perdita lorda per territori, settori, tipologie di prodotto o, più in generale, per il rispettivo ambito di applicabilità della copertura riassicurativa, l'impresa assegna la perdita lorda in maniera proporzionale al volume dei premi lordi.

2. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, l'impresa, ai fini del comma 1, considera uno scenario di recessione dato dal verificarsi di più eventi collegati e pertanto individua un evento catastrofale cumulativo rilevante.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA

Art. 18.

Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal regolamento

1. L'impresa applica le disposizioni di cui al presente titolo anche ai contratti di riassicurazione o alle caratteristiche contrattuali che non sono esplicitamente rilevate nel presente regolamento.



Art. 19.

Applicabilità delle coperture riassicurative passive

1. Nel calcolo del SCRnCAT, l'impresa applica le coperture riassicurative passive nel rispetto degli articoli da 209 a 214 degli atti delegati.

2. L'impresa applica ciascuna copertura riassicurativa di cui al comma 1 ad uno dei seguenti livelli di calcolo del SCRnCAT:

a) una o più zone di rischio di una singola regione, all'interno di un sottomodulo secondario;

b) una o più regioni, appartenenti o meno allo SEE, all'interno di un sottomodulo principale;

c) uno o più sottomoduli secondari all'interno di un sottomodulo principale;

d) uno o più sottomoduli principali.

3. L'impresa può applicare anche coperture specifiche per aree di attività o per unità di attività (*business unit*).

4. Se una copertura riassicurativa riguarda altri rischi non evidenziati dai sottomoduli principali e secondari del SCRnCAT, l'impresa considera comunque tali rischi nella valutazione dell'attenuazione del rischio del SCRnCAT.

5. Nell'applicazione delle coperture riassicurative ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'impresa:

a) garantisce l'assenza di doppi conteggi nel calcolo dei recuperi riassicurativi, ai sensi dell'art. 209, paragrafo 1, lettera e), degli atti delegati;

b) assicura che il recupero complessivo derivante dall'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio consentite non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 20.

Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa

1. L'impresa considera i premi e i costi di reintegro o altri flussi di cassa che possono derivare dalla ricostituzione della copertura riassicurativa o a seguito del manifestarsi di specifiche condizioni previste dal contratto riassicurativo.

Art. 21.

Premi di reintegro

1. Ai sensi dell'art. 20, l'impresa che esercita la riassicurazione attiva può considerare la ricezione di premi di reintegro solo se è in grado di dimostrare all'IVASS che essi saranno effettivamente attivati dall'evento catastrofale lordo individuato per il sottomodulo principale del rischio pertinente o ad un suo livello di granularità inferiore.

2. Nel calcolo della perdita lorda, l'impresa di cui al comma 1 considera le esposizioni supplementari per qualsiasi evento successivo che derivi dalla ricezione dei premi di reintegro.

Art. 22.

Ordine di applicazione delle coperture riassicurative

1. L'impresa applica le coperture riassicurative nell'ordine specificato dagli accordi contrattuali applicabili ai rischi sottostanti.

Art. 23.

Riassicurazione proporzionale

1. In presenza di contratti di riassicurazione proporzionale, l'impresa ripartisce in modo proporzionale la perdita lorda tra i suddetti contratti di riassicurazione.

2. Se un contratto di riassicurazione proporzionale è soggetto ad un «evento limite» o ad altro limite equivalente, l'impresa attribuisce la perdita lorda a tale contratto senza superare tale limite e aggiunge l'eventuale eccedenza alla quota della perdita netta trattenuta.

Art. 24.

Riassicurazione non proporzionale per rischio

1. Nei calcoli del SCRnCAT l'impresa utilizza coperture riassicurative di tipo «Eccesso di perdita o di sinistro» (*Excess of loss*) e coperture derivanti da contratti di riassicurazione facoltativi non proporzionali solo se l'evento catastrofale lordo consente di individuare le specifiche polizze conosciute tra quelle sottostanti che vi sono esposte.

Art. 25.

Riassicurazione non proporzionale per evento

1. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale solamente nel caso di eventi catastrofali lordi per i quali la perdita lorda può essere ripartita in modo appropriato.

2. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale considerando in modo prudente le caratteristiche contrattuali meno comuni, come le franchigie, i trasferimenti parziali di rischio e la coassicurazione.

Art. 26.


Contratti a carattere non indennitario e rischio di base

1. Nel calcolo del SCRnCAT, l'impresa non tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio di contratti non indennitari, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che il livello di rischio di base sottostante non sia significativo in virtù della selezione dell'evento catastrofale rilevante.

Art. 27.

Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione

1. Nel calcolo del SCRnCAT, l'impresa considera a quale livello applicare i contratti di riassicurazione, tenuto conto della sostanza del meccanismo di attenuazione del rischio e del livello atteso degli importi recuperabili dai suddetti contratti in caso di accadimento dell'evento catastrofale lordo.



2. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che prevedono una «clash cover», l'impresa, su richiesta dell'IVASS, dimostra che i suddetti contratti coprono gli eventi catastrofali individuati per il calcolo del SCRnCAT secondo le disposizioni tecniche degli atti delegati per la formula standard.

3. L'impresa garantisce che non si verifichino doppi conteggi nel calcolo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e, su richiesta dell'IVASS, dimostra con motivazione adeguata la logica sottesa all'applicazione dei contratti di riassicurazione.

Art. 28.

Trattamento di coperture riassicurative condivise

1. Nel caso di coperture riassicurative condivise, l'impresa applica i principi di cui all'art. 32.

TITOLO V

RIAGGREGAZIONE DELLE PERDITE NETTE

Art. 29.

Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnCAT

1. L'impresa calcola le perdite al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ad un livello di granularità che rispecchia le specificità del programma di riassicurazione passiva a norma dell'art. 19 e riaggrega le componenti nette della perdita per calcolare il SCRnCAT.

2. Per calcolare le perdite nette di cui al comma 1, l'impresa stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ed applica tali importi alle perdite lorde disaggregate di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Quando i calcoli di cui al comma 2 generano componenti nette di perdita risultanti da diversi livelli di calcolo, l'impresa riaggrega le suddette componenti nette applicando il metodo più adeguato tra quelli di cui all'allegato I delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.

Art. 30.

Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori

1. Nell'aggregazione dei requisiti patrimoniali delle componenti del SCRnCAT di cui all'art. 29, l'impresa distingue i costi di reintegro dagli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione.

2. Se, ad un dato livello di aggregazione, una data copertura riassicurativa non si applica all'importo combinato degli importi di cui al comma 1, l'impresa suddivide opportunamente i costi utilizzando a tal fine il metodo della «ripartizione» di cui all'art. 11.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'IMPRESA APPARTENENTE AD UN GRUPPO

Art. 31.

Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo

1. L'impresa che appartiene ad un gruppo, nel calcolo del proprio Requisito patrimoniale di solvibilità, tratta i contratti di riassicurazione passiva che possono esistere con altre imprese del gruppo («riassicurazione interna») alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni.

Art. 32.

Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali cumulativi

1. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che offrono copertura contro le perdite complessive cumulate da diverse imprese del gruppo, ai fini del calcolo del proprio Requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa:

a) determina la perdita lorda derivante dall'«evento catastrofale 1 su 200 anni» a livello individuale;

b) determina la perdita lorda derivante dall'«evento catastrofale 1 su 200 anni» del SCRnCAT a livello di gruppo;

c) stima la totalità degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione a livello di gruppo;

d) stima gli importi recuperabili a livello individuale dai contratti di riassicurazione di gruppo in base agli accordi contrattuali, ove esistenti, o stima gli stessi moltiplicando il rapporto tra gli importi ricavati rispettivamente alle lettere a) e b) per l'importo ricavato in c).


2. L'impresa assicura che il recupero complessivo dai contratti di riassicurazione di cui al comma 1 non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti a livello individuale di cui all'art. 29, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 33.

Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli

1. Nella stima dell'importo recuperabile da un contratto di riassicurazione di gruppo che offre copertura contro un rischio catastrofale specifico o alcuni rischi catastrofali specifici, l'impresa appartenente al gruppo:

a) valuta se i rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello individuale sono equivalenti ai rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello di gruppo;



b) in caso di sufficiente sovrapposizione, stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione sulla base del contratto di riassicurazione di gruppo.

TITOLO VII
DOCUMENTAZIONE E CONVALIDA

Art. 34.

Documentazione e convalida degli eventi catastrofali

1. L'impresa, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 47-*quater* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornisce adeguata giustificazione all'IVASS sull'individuazione degli eventi catastrofali che rilevano per il calcolo di SCRnCAT nel rispetto di quanto previsto dall'art. 309, paragrafo 5, lettera a), e dall'art. 304, comma 1), lettera b) degli atti delegati.

2. L'impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all'individuazione degli eventi catastrofali, incluse le prove interne di credibilità cui la selezione degli eventi catastrofali pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo.

Art. 35.

Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde

1. Nella relazione di cui all'art. 34, l'impresa descrive, per ogni componente di calcolo del SCRnCAT, i metodi di disaggregazione delle perdite lorde utilizzati per l'applicazione del programma di riassicurazione.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa include le informazioni sull'approccio metodologico utilizzato e, laddove siano plausibili anche metodi alternativi, sulla valutazione delle alternative intervenuta nel processo decisionale nonché sui calcoli eseguiti per realizzare la disaggregazione.

Art. 36.

Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette

1. Nella relazione di cui all'art. 34, l'impresa documenta l'intero processo seguito per l'applicazione della riassicurazione nel calcolo del SCRnCAT.

2. Ai fini del comma 1 l'impresa descrive:

- a) il suo programma di riassicurazione;
- b) i calcoli effettuali per imputare l'effetto di attenuazione del rischio;
- c) i dettagli relativi all'attribuzione di eventuali importi recuperabili da contratti di riassicurazione ai relativi sottomoduli principali e alle relative componenti di calcolo ad un livello di granularità inferiore;
- d) i dettagli delle modalità utilizzate per la riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnCAT.

3. Nell'applicazione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti, l'impresa dimostra nella propria documentazione l'assenza di un doppio conteggio.

4. Qualora l'impresa tenga conto di premi e costi soggetti a conguaglio, tra cui i premi e i costi di reintegro, la documentazione include le giustificazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per ricavare i suddetti elementi.

TITOLO VIII

ATTRIBUZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE AI GRUPPI DI RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL CALCOLO DEL SCRmCAT

Art. 37.

Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli atti delegati

1. L'impresa include:

a) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 1 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze di assicurazione sulla responsabilità civile che forniscono copertura a operatori professionali a fronte di potenziali azioni risarcitorie in sede civile di cui all'orientamento 34, paragrafo 1.65, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

b) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 2 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze per la copertura della responsabilità civile dei datori di lavoro in caso di infortunio di un dipendente verificatosi durante il lavoro di cui all'orientamento 35, paragrafo 1.67, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

c) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 3 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze per l'assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'orientamento 36, paragrafi 1.68 e 1.69, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

d) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 4 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze che coprono la responsabilità civile di cui all'orientamento 37, paragrafo 1.70, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

e) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 5 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze di assicurazione non proporzionale per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile definiti nel medesimo allegato.



Art. 38.

Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile

1. Se una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile è venduta in un unico prodotto assemblato che comprende coperture che rientrano in più di uno dei gruppi di rischio di cui all'art. 37, l'impresa scompone il contratto e attribuisce i premi di ogni copertura al gruppo di rischio più appropriato.

2. L'IVASS può richiedere all'impresa di fornire la prova e le motivazioni per le attribuzioni di cui al comma 1.

3. L'impresa effettua la scomposizione di cui al comma 1 sulla base di valutazioni che rispettano il criterio di proporzionalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CALCOLI A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 39.

Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana applica, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui all'art. 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio della riassicurazione infragruppo, laddove essa ha impatto sulla stima degli importi recuperabili da riassicuratori esterni al gruppo.

3. Nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 216-octies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS le informazioni individuate dagli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento a livello di gruppo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

p. Il *Direttorio integrato*
il *Presidente*
ROSSI

16A08220

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016.

Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo I (disposizioni generali), sezione II (sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIO-PA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità. (Regolamento n. 32).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-ter, 215-bis e 215-ter del Codice;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il titolo I, capo IX, sezioni 1, art. 262, il capo XIII, sezione 1, articoli 304, 306, 308 e sezione 2, art. 312 e il titolo II, capo IV, articoli 372 e 373;

Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;



ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II - Principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa

Capo I - Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità

- Art. 4 (Valutazione interna del rischio e della solvibilità - ORSA)
- Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo)

Capo II - Elementi della valutazione del rischio e della solvibilità

- Art. 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 7 (Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 8 (Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)
- Art. 9 (Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)
- Art. 10 (Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

Capo III - Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS

- Art. 11 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa).

Titolo III - Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

Capo I - Principi e ruolo della valutazione

- Art. 12 (Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo - ORSA di gruppo)

Capo II - Elementi della valutazione di gruppo

- Art. 13 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)
- Art. 14 (Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità)

Capo III - Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS

- Art. 15 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo)

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 16 (Disposizioni transitorie)
- Art. 17 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 - Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità - contenuto minimale

Allegato 2 - Evidenza di ciascuna valutazione dei rischi e della solvibilità

Allegato 3 - Contenuto minimale della relazione ORSA per il supervisore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:


a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) «atti delegati», il regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «impresa», l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

d) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice;

e) «Organo amministrativo», il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;



f) «Alta direzione», l'amministratore delegato, il direttore generale nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

g) «Valutazione del rischio e della solvibilità (cd. ORSA)», la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità dell'impresa;

h) «Relazione ORSA per il supervisore» (cd. ORSA supervisory report), la relazione all'autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 306 degli atti delegati;

i) «Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (cd. ORSA di gruppo)», valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo;

l) «documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd. singolo documento ORSA)», un'informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall'art. 215-ter del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;

b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DELL'IMPRESA

Capo I

PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Art. 4.

Valutazione del rischio e della solvibilità - ORSA

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica:

a) almeno con cadenza annuale (cd. *regular* ORSA) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre);

b) e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular* ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

3. Nell'ORSA, l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.

4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2 sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.

5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonché i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati.

6. La documentazione dell'ORSA è costituita quantomeno da:

a) la politica di cui all'art. 5;

b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilità dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze è riassunto nell'allegato 2 del presente regolamento;

c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio è definito dall'impresa;

d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'art. 306 degli atti delegati.

7. In coerenza con l'integrazione della valutazione del rischio e della solvibilità nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'art. 30-ter, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilità e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:

a) la gestione del capitale;

b) il business plan;

c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.

8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a), deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.



9. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 8 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Art. 5.

Ruolo dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilità. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli significativi.

2. La politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, di cui al comma 1, include almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3. Le risultanze dell'ORSA, assieme all'evidenza delle metodologie utilizzate, sono trasmesse all'organo amministrativo che, dopo averle discusse e approvate, le comunica all'alta direzione e alle strutture interessate, unitamente alle conseguenti determinazioni cui lo stesso è pervenuto, con adeguato livello di dettaglio.

4. L'organo amministrativo approva altresì la relazione ORSA per il supervisore.

Capo II

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Art. 6.

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità di cui all'art. 30-ter del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 262 degli atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione delle ulteriori misure di gestione del rischio, non riconducibili ai presidi patrimoniali, inclusa l'applicazione di tecniche di mitigazione del rischio, ritenute necessarie per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili.

2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti.

4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità include considerazioni sulla sufficienza delle proprie risorse finanziarie, che devono tener conto:

a) della qualità e della volatilità dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacità di assorbimento di perdite sotto diversi scenari;

b) della concreta realizzabilità dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.

Art. 7.

Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-*quater* del Codice e all'art. 9 degli atti delegati, essa, nella relazione ORSA per il supervisore:

a) illustra oltre agli elementi di cui all'art. 263 degli atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività;

b) riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale derivante dall'utilizzo di questi principi.

Art. 8.

Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche

1. La valutazione del rischio e della solvibilità, include l'analisi sulla capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'art. 30-ter (comma 2, lettera b) del Codice. Al riguardo, l'impresa considera:

a) potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisiti patrimoniali minimi (MCR);

b) quantità e qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione;


c) composizione dei fondi propri, in più livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il business plan si riferisce.

2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal titolo III, capo II del Codice.

A tal fine la funzione attuariale:

a) accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal titolo III, capo II del Codice;

b) individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.



Art. 9.

Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'art. 30-ter, comma 2 lettera c) del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa.

2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, è confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa valuta le modalità con cui affrontare tali scostamenti, che includono:

- a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
- b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP;
- c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
- d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.

Art. 10.

Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità

1. Le sedi secondarie di cui all'art. 3, lettera b), includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilità di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovrà estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.

Capo III

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 11.

Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 312, comma 1, lettera b) degli atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione ORSA per il supervisore, entro le due settimane successive alla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.

2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 312, comma 1, lettera c), degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'art. 306 degli atti delegati, redige la relazione ORSA per il supervisore, in coerenza con i principi dell'art. 30-ter comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3.

4. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

TITOLO III

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

Capo I

PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE

Art. 12.

Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo - ORSA di gruppo


1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 215-ter del Codice e tenuto conto dell'art. 372 degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo tenendo conto dei principi di cui al titolo II del presente regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio.

2. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.

3. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima società controllante italiana definisce un processo per la valutazione dei rischi a livello di gruppo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da società non soggette a normative di settore e da altre società soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.

4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 215-ter, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della data di riferimento di cui al comma 1, l'intenzione di trasmettere un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, motivando tale scelta e che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate.

5. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell'art. 215-ter, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'intenzione di esercizio della facoltà di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunica all'ultima società controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 215-ter.



6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. Una nuova comunicazione sarà comunque necessaria nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse all'IVASS ai sensi dell'art. 14.

7. Qualora l'ultima società controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. L'IVASS comunica all'ultima società controllante l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 7 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Capo II

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DI GRUPPO

Art. 13.

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo

1. L'ultima società controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale; nel far ciò, essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilità che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.

2. Coerentemente con i principi di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e per la verifica della conformità, nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui:

a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;

b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale o dei fondi propri;

c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entità del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti;

d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;

e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi:

1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entità;

2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione;

3. i rischi operativi legati alla complessità della struttura del gruppo;

4. i rischi derivanti dalla complessità della struttura del gruppo;

f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione tra i diversi rischi applicati, a livello di gruppo e l'impatto di tali effetti sul fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'ultima società controllante italiana include i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Art. 14.

Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità

1. Qualora l'ultima società controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facoltà di cui all'art. 215-ter, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS:

a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'art. 30-ter del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;

b) oltre la motivazione della richiesta, la descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;

c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;

d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.

Capo III

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 15.

Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 373 degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazio-



ne da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed è redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'art. 372 degli atti delegati.

2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 373 degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini menzionati, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

4. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima società controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, i termini di cui ai seguenti articoli sono così prorogati:

a) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 4, comma 8, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione);

b) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 4, relativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 215-ter, comma 3 del Codice, è fissato al 31 gennaio 2016. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonché i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione);

c) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. Rimangono fermi i ter-

mini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione);

d) la trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di cui agli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, avviene rispettivamente entro il 5 giugno 2017, per l'impresa, ed entro il 17 luglio 2017 per il gruppo. Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 e all'art. 15, comma 1.

Art. 17.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

*p. Il Directorio integrato
il Presidente
ROSSI*

ALLEGATO I

POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITÀ - CONTENUTO MINIMALE

Fermi gli aspetti preliminari che ogni politica approvata dall'organo amministrativo deve definire con chiarezza (in coerenza con le disposizioni regolamentari dell'Istituto):

gli obiettivi perseguiti dalla politica;

i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;

i processi e le procedure di segnalazione da applicare;

l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di risk management, attuariale, compliance e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti,

la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità deve almeno prevedere:

a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento dell'ORSA, inclusi i criteri che l'impresa considera per definire un «rischio significativo»;

b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale anche in un'ottica di medio-lungo periodo;


c) descrizione dei metodi utilizzati, includendo le informazioni su:

i) la modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le analisi quantitative (che includono prove di stress, analisi di sensibilità, prove di reverse stress test e altre analisi rilevanti);

ii) gli standard di qualità dei dati;

iii) l'adeguatezza della frequenza dell'ORSA, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno complessivo di solvibilità rispetto alla sua situazione patrimoniale;

iv) la tempistica per l'esecuzione dell'ORSA, tenuto conto degli obblighi informativi verso il supervisore, e le circostanze che generano la necessità di una nuova ORSA (non-regular ORSA).



ALLEGATO 2

EVIDENZA DI CIASCUNA VALUTAZIONE DEI RISCHI
E DELLA SOLVIBILITÀ

Al fine di giustificare e documentare ciascuna ORSA, l'impresa deve tenere evidenza, per ogni valutazione:

a) dell'analisi eseguite sui singoli rischi, inclusa la motivazione della scelta dei rischi analizzati;

b) dei dati considerati in ciascuna valutazione, incluse le relative fonti;

c) dei collegamenti tra analisi dei rischi e processi di allocazione del capitale, con evidenza della considerazioni di eventuali limiti di tolleranza approvati;

d) dei rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalità di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilità;

e) delle specifiche tecniche utilizzate nella valutazione e le ipotesi considerate, unitamente alle motivazione delle scelte effettuate;

f) dell'individuazione di un importo o intervallo che indichi il fabbisogno complessivo di solvibilità sia con ottica temporale di un anno sia con riferimento temporale più lungo assieme ad una descrizione di come l'impresa intenda soddisfare tale fabbisogno;

g) dei piani di azione rivenienti dalle valutazioni, ivi inclusi elementi di capitale addizionale o ulteriori management actions, nonché i relativi tempi proposti per dette azioni necessarie al miglioramento delle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'impresa;

h) delle conclusioni emerse dalle valutazioni dei rischi e della solvibilità, incluse quelle relative alle valutazioni interne sul continuo rispetto dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche;

i) delle differenze tra il profilo di rischio dell'impresa individuato con la valutazione interna del rischio e della solvibilità e quella rappresentata nel requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Al riguardo dovranno essere chiaramente identificate le differenze anche in termini di ipotesi utilizzate;

j) dei fattori interni ed esterni all'impresa considerati per le valutazioni prospettiche dei rischi;

k) del processo o degli elementi con cui l'organo amministrativo approfondisce e valuta l'ORSA e le sue risultanze.

ALLEGATO 3

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA
PER IL SUPERVISORE

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA DELL'IMPRESA PER IL SUPERVISORE (CD. ORSA SUPERVISORY REPORT).

Nella relazione sull'ORSA, le imprese, ferma la discrezionalità delle analisi e delle conseguenti valutazioni, possono far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

A. *Profilo e strategia di rischio dell'impresa.*

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'impresa.

B. *Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA.*

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA.

3. Riconciliazione tra gli orizzonti temporali del piano strategico, del piano di gestione del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.

4. Eventuali modifiche apportate ai processi e procedure inerenti all'ORSA, rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo.

5. Ruolo e responsabilità assegnate ai fini ORSA:

a) agli organi aziendali;

b) alle funzioni di risk management, di compliance, attuariale e di revisione interna;

c) alle altre funzioni aziendali;

d) ai responsabili interni all'impresa nel caso di affidamento a terzi di funzioni o attività.

6. Disegno del processo dell'ORSA nelle fasi della definizione e del monitoraggio e le linee di reporting interne che intervengono nel processo ORSA, prima e dopo l'approvazione delle risultanze da parte dell'organo amministrativo.

7. Nel caso l'impresa si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione della relazione ORSA per il supervisore da quanto previsto rispettivamente agli articoli 4 e 11 del regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.

8. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'impresa, che impattano sul processo ORSA, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

C. *Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA: assunti metodologici e ipotesi utilizzate.*

9. Assunti metodologici e ipotesi sottostanti le valutazioni, con indicazione, in particolare:

a) delle esposizioni ai rischi (mappa dei rischi), in particolare di quelli significativi, delle ipotesi e delle metodologie di misurazione e di aggregazione utilizzati nella valutazione dei rischi e nella identificazione della materialità dei rischi, nonché degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli, coerentemente con l'art. 309 degli atti delegati;

b) dei metodi e delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni prospettiche dei rischi presi in considerazione e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;


c) dei metodi e delle ipotesi utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilità e delle tecniche di mitigazione del rischio e iniziative manageriali (management actions) utilizzate dall'impresa per la gestione dei rischi significativi misurabili o non misurabili, coerentemente con gli articoli 294 e 309 degli atti delegati;

d) delle analisi quantitative (tecniche di stress testing, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze. Dette analisi includono la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni devono fornire evidenza:

i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;

ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi;



e) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;

f) degli esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio dell'impresa, per l'individuazione di quelli significativi, inclusi gli esiti delle valutazioni degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (da un'analisi più estesa dei rischi a un risultato «netto» dei rischi significativi, tenuto conto delle tecniche di mitigazione e delle *management actions* utilizzate).

10. Tipologia e qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi nonché delle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti.

11. Valutazioni svolte dall'impresa per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate. In particolare, qualora l'impresa utilizzi criteri e assunzioni diversi da quelli stabiliti dal Codice, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività. L'impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri e assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale.

12. Qualora l'impresa sia in fase di pre-application o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta. Analoghe valutazioni sono illustrate nel caso l'impresa abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per l'impresa (*Undertaking Specific Parametres - USP*).

13. Processi eseguiti e valutazioni svolte dall'impresa per verificare il rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri.

14. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

D. Conclusioni e utilizzo dell'ORSA.

15. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di solvibilità, tenendo conto di una visione di medio-lungo termine. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri. Evidenza quindi del raccordo tra il fabbisogno complessivo di solvibilità, i fondi propri ed SCR. Ciò anche in coerenza con la gestione del capitale.

16. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base delle risultanze delle valutazioni, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

17. Qualora l'impresa abbia utilizzato le misure *Long Term Guarantees*, indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri (con relativa composizione).

18. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni svolte, il fabbisogno complessivo di solvibilità e le soglie di tolleranza al rischio.

19. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni e le strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti. Con riguardo alla gestione del capitale dovrà essere specificata l'influenza degli esiti dell'ORSA sul piano di gestione del capitale a medio termine.

20. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti necessarie per coprire il fabbisogno complessivo di solvibilità.

21. Con riferimento alle sedi secondarie, si richiede la specifica dei rischi, se presenti, inerenti alle altre operazioni concluse da imprese dello Stato terzo che possano avere un impatto significativo sulle operazioni delle sedi secondarie medesima.

22. Autovalutazione dell'ORSA, con indicazione delle aree di possibile miglioramento sia in termini di processo sia di interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

L'impresa può includere nella relazione ORSA ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA DEL GRUPPO PER IL SUPERVISORE

L'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS la relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo. L'ultima società controllante italiana può far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa.

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'ultima società controllante italiana per il gruppo.

B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA.

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA di gruppo.

3. Entità del gruppo oggetto della valutazione prospettica del rischio (incluse le imprese comprese nell'ambito di applicazione della valutazione), con relativa motivazione.


4. Processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione del rischio riveniente dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e dalle imprese situate in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

5. Evidenza esplicita del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, così come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo ORSA, relativi ruoli e responsabilità (processo decisionale) con riferimento al processo ORSA di gruppo; ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate.

6. Riconciliazione tra orizzonti temporali del piano strategico, del piano del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.

7. Nel caso in cui l'ultima società controllante italiana abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 215-ter del Codice (singolo documento ORSA), evidenza della valutazione annuale operata in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata, con particolare riguardo agli eventuali mutamenti intervenuti nel processo ORSA, nella struttura di governance e negli assetti di gruppo.

8. Nel caso l'ultima società controllante si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione dell'ORSA supervisory report rispetto a quanto previsto rispettivamente agli articoli 12 e 15 del regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.



9. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'ultima società controllante, che impattano sul processo ORSA di gruppo, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA.

10. Descrizione delle valutazioni attuali e prospettive dei rischi, a livello di gruppo, con indicazione, in particolare:

a) delle esposizioni ai rischi, con focus su quelli significativi per il gruppo, delle metodologie utilizzate (di misurazione, aggregazione e di identificazione dei rischi significativi), soprattutto nelle valutazioni prospettive eseguite e degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli;

b) delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni anche prospettive dei rischi e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;

c) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;

d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto.

11. Valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del portafoglio attivi di gruppo, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di Stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza:

a) delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;

b) dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

c) delle eventuali iniziative che l'ultima società controllante italiana potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi di gruppo.

12. Valutazioni svolte dal gruppo per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano in modo adeguato il profilo di rischio del gruppo, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate.

13. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità del gruppo. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri del gruppo.

14. Tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo.

15. Qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, l'ultima società controllante italiana deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. L'ultima società controllante italiana deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo scope del modello interno spiegandone le motivazioni. Analoghe valutazioni andranno effettuate nel caso l'ultima società controllante italiana abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per il gruppo (*Group Specific Parameters – GSP*).

16. Valutazioni svolte e procedure adottate dall'ultima società controllante italiana per verificare il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice anche in materia di:

a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali;

b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nell'ambito del gruppo;

c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.

17. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

D. Conclusioni e utilizzo dell'ORSA.

18. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

19. Qualora il gruppo abbia utilizzato le misure LTG, evidenza dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri.

20. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo.

21. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte, fabbisogno complessivo di solvibilità e soglie di tolleranza al rischio (gruppo) in coerenza con le strategie di gruppo.

22. Evidenza delle possibili aree di miglioramento sia in termini di processo ORSA di gruppo sia interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

L'ultima società controllante italiana può includere nella relazione ORSA di gruppo ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

16A08221



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Germed».

Con la determinazione n. aRM - 231/2016 - 2376 del 27 ottobre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOPIRAMATO GERMED.

Confezioni:

- A.I.C. n. 040343016;
 descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343028;
 descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343030;
 descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;
 A.I.C. n. 040343042;
 descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;
 A.I.C. n. 040343055;
 descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343067;
 descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343079;
 descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343081;
 descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343093;
 descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;
 A.I.C. n. 040343105;
 descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;
 A.I.C. n. 040343117;
 descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
 A.I.C. n. 040343129;
 descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A08256

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter 0,5%».

Con la determinazione n. aRM - 230/2016 - 6515 del 27 ottobre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Baxter S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: METRONIDAZOLO BAXTER 0,5%.

Confezioni:

A.I.C. n. 036370017;

descrizione: 20 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 036370029;

descrizione: «50 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 036370031;

descrizione: «60 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione endovenosa.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A08257

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Prata di Principato Ultra.

Il Comune di Prata di Principato Ultra (Avellino), con deliberazione n. 17 del 26 luglio 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Anna Pierro, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08258

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cravagliana.

Il comune di Cravagliana (VC), con deliberazione n. 27 dell'11 agosto 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giuseppe Zarcone, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08259

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Casteltermini.

Il comune di Casteltermini (AG) con deliberazione n. 14 del 7 giugno 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Carmelo Burgio, del dott. Domenico Meli e del dott. Giuseppe Imbrò, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08260



MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fyperix Combo» 67 mg/60,3 mg, 134 mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg, soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Estratto decreto n. 168 del 28 ottobre 2016

Procedure decentrata n. UK/V/0587/002-005/DC

Medicinale per uso veterinario FYPERIX COMBO 67 mg/60,3 mg, 134 mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia;

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Fyperix combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

- Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917012
- Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917024
- Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917036
- Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917048
- Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917176

Fyperix combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

- Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917051
- Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917063
- Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917075
- Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917087
- Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917188

Fyperix combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

- Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917099
- Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917101
- Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917113
- Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917125
- Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917190

Fyperix combo 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante:

- Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917137
- Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917149
- Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917152
- Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917164
- Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917202

Composizione:

Fyperix combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

Ogni pipetta da 0,67 ml contiene:

Principio attivo:

- Fipronil 67 mg
- S-metoprene 60,3 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Fyperix combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

Ogni pipetta da 1,34 ml contiene:

Principio attivo:

- Fipronil 134 mg
- S-metoprene 120,6 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Fyperix combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

Ogni pipetta da 2,68 ml contiene:

Principio attivo:

- Fipronil 268 mg
- S-metoprene 241,2 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Fyperix combo 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante:

Ogni pipetta da 4,02 ml contiene:

Principio attivo:

- Fipronil 402,00 mg
- S-metoprene 361,80 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani 2-10 kg, Cani 10-20 kg, Cani 20-40 kg e Cani di oltre 40 kg.

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento dei cani, il dosaggio è definito dal peso corporeo (vedere paragrafo 4.9):

da utilizzare per le infestazioni solo da pulci o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

trattamento della infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione della moltiplicazione di pulci mediante inibizione dello sviluppo di uova (attività ovidica), larve e pupe (attività larvicida) provenienti da uova deposte dalle pulci adulte per otto settimane dopo l'applicazione.

trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha una efficacia acaricida persistente per un massimo di 4 settimane contro le zecche.

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

Tempi di attesa: Non pertinente.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Regime di dispensazione:

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A08267


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrovet 25 mg/ml» soluzione iniettabile per cani, gatti e animali esotici, «Enrovet 50 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti, e «Enrovet 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 723 del 27 ottobre 2016

Medicinale veterinario ENROVET 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e animali esotici, ENROVET 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti e ENROVET 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Confezioni: A.I.C. n. 104370

Titolare A.I.C.: Forte Healthcare Limited, Cougar Lane, Naul Co. Dublin - Ireland



Oggetto del provvedimento:

Procedura europea n. IE/V/0270/001-003/IA/007

Variante Tipo B.II.b.2. c) 1 – Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del nuovo produttore responsabile del rilascio dei lotti di produzione, di seguito riportato:

Industrial veterinaria, S.A. - Esmeralda 19 - Esplugues de Llobregat - 08950 Barcellona (Spagna)

Altro produttore responsabile del rilascio dei lotti attualmente autorizzato: Animedica GmbH - Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Börsensell (Germania).

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati illustrativi devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08268

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte»

Estratto provvedimento n. 740 del 7 novembre 2016

Medicinale veterinario DEXADRESON FORTE

Confezioni:

Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101867012

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 - 5830 Boxmeer (Olanda)

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di variazioni IB:

B.II.f.l.a)1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; così come confezionato per la vendita;

B.II.f.l.d) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la riduzione a 12 mesi del periodo di validità del prodotto finito, così come confezionato per la vendita.

Si autorizza, inoltre, la modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito con l'introduzione della seguente prescrizione: «Conservare il flacone in posizione verticale nel contenitore originale».

Per effetto della suddetta variazione l'RCP deve essere modificato come segue:

6. Informazioni farmaceutiche

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni, se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Proteggere dalla luce.

Conservare il flacone in posizione verticale nella confezione originale.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno 12 mesi devono essere ritirate immediatamente.

Gli stampati di tutte le altre confezioni in commercio devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08269

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Sdemanializzazione e trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area del Comune di Reggio Emilia.

Con decreto interdirettoriale n. 11 del 1° luglio 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, di concerto con l'Agenzia del demanio, ha proceduto alla sdemanializzazione ed al trasferimento al patrimonio dello Stato di una area di mq 326 del sedime dell'Aeroporto di Reggio Emilia, identificata al N.C.T. ed al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia al foglio 138, particella 66.

16A08266

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011 e n. 3/2015».


In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 novembre 2016, n. 3, è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2015, n. 3».

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08326

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 1 1 2 8 *

€ 1,00

